



LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

D. LGS. N. 220/2023

Avv. Carlo Nocera

TORRE ANNUNZIATA, 24 settembre 2024

LE PRINCIPALI NOVITÀ




- 1** **ABROGAZIONE DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA**
- 2** **CONCILIAZIONE GIUDIZIALE ANCHE IN CASSAZIONE**
- 3** **DIVIETO PRODUZIONE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO**
- 4** **DECISIONE DEL MERITO IN FASE CAUTELARE**
- 5** **IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO AUTOTUTELA**
- 6** **AMPLIAMENTO DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO**

IL *TIMING* DELL'ENTRATA IN VIGORE



4.1.2024

**Abrogazione
reclamo**



5.1.2024

**Decorrenza
notifiche atti**



2.9.2024

**Decorrenza
notifiche atti**

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 5.1.2024



1

**AMPLIAMENTO LITICONSORZIO
NECESSARIO**

2

SPESE PROCESSUALI

3

**COMUNICAZIONI SEGRETERIA A
MEZZO POSTA**

4

**IMPUGNABILITÀ DINIEGO
AUTOTUTELA**

5

UDIENZE A DISTANZA

6

**COMUNICAZIONE DISPOSITIVO
SENTENZA**

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 5.1.2024



7

DECISIONE DEL MERITO IN SEDE CAUTELARE

8

SOSPENSIONE DELLA SENTENZA

9

IMPUGNABILITÀ ORDINANZA CAUTELARE

10

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN CASSAZIONE

11

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

12

NUOVI MOTIVI AGGIUNTI IN APPELLO

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2.9.2024



- 1** **RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLE REGIONI**
- 2** **LA PROCURA AL DIFENSORE**
- 3** **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
- 4** **VARIAZIONE PEC DIFENSORE**

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2.9.2024



5

**IRREGOLARITÀ DEI DEPOSITI
TELEMATICI**

6

REDAZIONE ATTI PROCESSUALI

7

TESTIMONIANZA SCRITTA

8

**DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI FASI
E GRADI SUCCESSIVI**

ABROGAZIONE DEL RECLAMO

**RICORSI NOTIFICATI DAL
4.1.2024, QUALE CHE SIA
VALORE LITE,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
ENTRO 30 GIORNI
(EX LITE RECLAMABILE,
RITO MONOCRATICO)**

**RICORSI NOTIFICATI ENTRO
IL 3.1.2024
MANTENIMENTO
ABROGATA DISCIPLINA DEL
RECLAMO
(IN CASO DI APPRODO AL
GIUDIZIO, RITO
MONOCRATICO)**

**ABROGAZIONE
MAGGIORAZIONE DEL 50%
SPESE DI LITE DEL
PROCEDIMENTO DI RECLAMO
E MEDIAZIONE**

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 5.1.2024



L'AMPLIAMENTO DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO

*«In caso di vizi della notificazione
eccepiti nei riguardi di un atto
presupposto emesso da un soggetto
diverso da quello che ha emesso l'atto
impugnato, il ricorso è sempre
proposto nei confronti di entrambi i
soggetti»*



1

**VIZIO NOTIFICAZIONE ATTO
PRESUPPOSTO**

2

**PRESENZA SOGGETTO EMITTENTE
DIVERSO DA QUELLO EMITTENTE L'ATTO
IMPUGNATO**

3

**NOTIFICA RICORSO AD
ENTRAMBI I SOGGETTI**

4

**APPLICAZIONE ISTITUTO ANCHE AD
AGENTI RISCOSSIONE LOCALI**

@RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO

1

IPOTESI DI SOCCOMBENZA RECIPROCA



2

**GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI
ESPRESSAMENTE MOTIVATE**

3

**PARTE VITTORIOSA SULLA BASE DI
DOCUMENTI DECISIVI PRODOTTI
SOLTANTO IN SEDE GIUDIZIALE**


COMPENSAZIONE SPESE E DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO

«Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, [...] quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio»



LIQUIDAZIONE SPESE E SINTETICITÀ ATTI

«Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte»



- 1** **CONTRA CON PREVISIONE PRINCIPIO PER ATTI NOTIFICATI DAL 2.9.2024**
- 2** **DEFINIZIONE NORME TECNICHE E MODULISTICA A CURA DI APPOSITO D.M.**
- 3** **RIFERIMENTO AL D.M. GIUSTIZIA N. 110/2023**

LIQUIDAZIONE SPESE E SINTETICITÀ ATTI

«La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice»



L'IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA




**IMPUGNAZIONE DINIEGO
AUTOTUTELA «OBBLIGATORIA»**



**IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO
ESPRESSO O DEL SILENZIO-RIFIUTO**



**RESTA FERMO OBBLIGO
IMPUGNAZIONE ATTO ENTRO
60 GIORNI DALLA NOTIFICA**



**IMPUGNAZIONE DINIEGO
AUTOTUTELA «FACOLTATIVA»**



**IMPUGNAZIONE DEL SOLO
DINIEGO-ESPRESSO**




**RESTA FERMO OBBLIGO
IMPUGNAZIONE ATTO ENTRO
60 GIORNI DALLA NOTIFICA**

LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

**TRATTAZIONE *DI DEFAULT* IN
CAMERA DI CONSIGLIO**

**CON RICHIESTA PUBBLICA
UDIENZA GIUDICI E
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
SEMPRE IN PRESENZA**



**TRATTAZIONE IN PUBBLICA
UDIENZA – IN PRESENZA O DA
REMOTO – CON ISTANZA DA
NOTIFICARE ALLE PARTI**

**RICHIESTA PUBBLICA
UDIENZA NON PRECLUDE
ALLE ALTRE PARTI LA
DISCUSSIONE DA REMOTO,
FERMA RESTANDO LA
DISCUSSIONE IN PRESENZA**

LA SENTENZA



LA DECISIONE «PER DIRETTISSIMA»

Art. 47 -ter


(Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione)

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, **in sede di decisione della domanda cautelare**, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, **accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata** ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
2. [...]
3. **Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.** La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, **a un precedente conforme.**

LA DECISIONE PER DIRETTISSIMA: I PUNTI DI DOMANDA

- *«ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso»* - ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE
- *«in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso»* - COMPRESSIONE DELLA SCELTA DEL DIFENSORE DI DISPIEGARE LA DIFESA ANCHE NELLE «MEMORIE ILLUSTRATIVE» OVVERO MEDIANTE SUCCESSIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE
- *«salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti»* - INESISTENZA «MOTIVI AGGIUNTI» NEL PROCESSO TRIBUTARIO
- *«precedente conforme»* - APPLICAZIONE PRINCIPIO STARE DECISIS
- COME ORDINAMENTI COMMON LAW?

**IMPUGNABILITÀ DELLA DECISIONE
«PER DIRETTISSIMA» IN APPELLO ?**



L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE

Art. 47

Istanza di sospensione cautelare



1

L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria

2

L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria

3

L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile

L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA

1

Fissazione trattazione non oltre i 30 giorni dall'avvenuto deposito dell'istanza

2

L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia

3

Impossibilità di richiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto in caso di danno grave e irreparabile


Art. 52 – *Sospensione sentenza I grado*
Art. 62-bis - *Sospensione sentenza II grado*



LE MODIFICHE ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

**PROPOSTA CONCILIATIVA
DELLA CORTE ANCHE SULLA
BASE DI PRECEDENTI
GIURISPRUDENZIALI**

**SANZIONI PER
CONCILIAZIONE IN
CASSAZIONE RIDOTTE AL 60%**



**RINVIO DELL'UDIENZA ANCHE SU
RICHIESTA DI UNA SOLA DELLE
PARTI**

**POSSIBILITÀ CONCILIAZIONE
ANCHE PER I PROCEDIMENTI
DI LEGITTIMITÀ**


IL DIVIETO DI PRODUZIONE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO



**NUOVI DOCUMENTI AMMESSI
SOLO SE RITENUTI DAL COLLEGIO
«INDISPENSABILI AI FINI DELLA
DECISIONE DELLA CAUSA»**



**ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ DEL
GIUDICE**





**NUOVI DOCUMENTI AMMESSI
SOLO A SEGUITO
IMPOSSIBILITÀ PRODUZIONE
IN PRIMO GRADO**



**ONERE DIMOSTRAZIONE
PRECLUSIONE PRODUZIONE IN
PRIMO GRADO PER CAUSA NON
IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE**
@RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIVIETO DI PROVA IN APPELLO

ART. 58



I «MOTIVI AGGIUNTI»



LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2.9.2024



LA PROCURA ALLE LITI

«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce»




1 **PROCURA «ANALOGICA»**

2 **PROCURA DIGITALE**

3 **RICADUTA C.A.D. NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**

LA PROCURA «ANALOGICA»



LA PROCURA «ANALOGICA»

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO NOCERA

PROCURA ALLA LITE

Io sottoscritto, **Sig. Paolino Paperino**, nato a Paperopoli (PP) il 13 maggio 1992, ed ivi residente alla Via del Deposito, n. 17 – C.A.P. 12345, cod. fiscale: PLN PPR 62E13 9117P, delego l'**Avv. Carlo Nocera** del Foro di Roma, cod. fisc.: NCR CRL 63E28 C352O, a rappresentarmi nel giudizio tributario avverso l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Paperopoli, relativamente all'avviso di accertamento n. PP553II117117/2023 per l'anno d'imposta 2018, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi espressamente compresi quelli farsi sostituire e assistere, di presentare istanze cautelari e sospensive, di conciliare la lite, di transigere, di rinunciare agli atti e di patrocinarmi nel giudizio di revocazione nonché di ottemperanza.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16-bis, 17 e 18 del D. Lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 6 del Decreto MEF n. 163/2013 eleggo domicilio presso lo **Studio Legale Nocera, con sede in Roma alla via Pinerolo, n. 2, con indirizzo di Posta Elettronica Certificata: carlo.nocera@pec.it**

Roma, 7 febbraio 2024

Sig. Paolino Paperino

Visto, è autentica.
Avv. Carlo Nocera

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4, comma 3, del Decreto MEF n. 163/2013, la conformità della presente procura all'originale.

Avv. Carlo Nocera

@RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCURA DIGITALE

**REDAZIONE PROCURA IN
FIRMATO DIGITALE**

**(VIDEOSCRITTURA +
TRASFORMAZIONE IN PDF-A)**

**SOTTOSCRIZIONE CON
FIRMA DIGITALE A CURA
DEL
CLIENTE/CONTRIBUENTE**

**SOTTOSCRIZIONE
DIGITALE A CURA DEL
PROFESSIONISTA**

**(NON NECESSITA
AUTENTICAZIONE)**

LE COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite

In assenza della comunicazione, la Segreteria non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria

In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri

L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E DOCUMENTI PROCESSUALI

«Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale»



1 **ALLEGAZIONE ESCLUSIVA DI ATTI E DOCUMENTI VISIONATI DAL DIFENSORE IN ORIGINALE**

2 **NECESSITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI ORIGINALI PER EVENTUALE ESIBIZIONE NEL PROCESSO**

3 **RILASCIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ SUGLI ATTI E DOCUMENTI «DIGITALIZZATI»**

L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': I PUNTI DI DOMANDA

- **IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE L'ORIGINALE DEL DOCUMENTO O DELL'ATTO**
- **CONTRASTO CON LA PREVISIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 25-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992**
- **ATTESTAZIONE SU SINGOLO *FILE*, SU ALLEGATO *AD HOC* O RIEPILOGATIVA SUL RICORSO O APPELLO**



L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': LA DERIVAZIONE DAL C.A.D

Art. 22

Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. **La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.**

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che **il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto**, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di **garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.**

2. Le copie per immagine su supporto informatico **di documenti originali** formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico **di documenti originali** formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 **sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali** formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SU NOTIFICAZIONI E DEPOSITI TELEMATICI

Articolo 16 bis ***(Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici)***

1. [...]
2. [...]
3. *«Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16»*



LA VIOLAZIONE DELLE NORME SU NOTIFICAZIONI E DEPOSITI TELEMATICI

«La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice»



**ESCLUSIONE DELLA SANZIONE DI
«INVALIDITÀ» DEL DEPOSITO E DEI
RELATIVI ATTI E DOCUMENTI**

2

**ESCUSIONE DELLA SANZIONE DI
«INVALIDITÀ» DELLE NOTIFICAZIONI
DI ATTI E DOCUMENTI**

3

**IRRILEVANZA P.T.T. SALVO OBBLIGO
ADEGUAMENTO GIUDIZIALE**

LA CHIAREZZA E LA SINTETICITÀ DEGLI ATTI

«Art. 17 -ter (Degli atti in generale).

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2 -quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.»



1

PRINCIPIO SINTETICITÀ DEGLI ATTI

2

**PREVISIONE SOTTOSCRIZIONE
DIGITALE DEGLI ATTI**

3

**IRRILEVANZA VIOLAZIONI AI FINI
DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTI**

I REQUISITI DEL D.M. GIUSTIZIA 110/2023

Esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi

Nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto

Con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti

I REQUISITI DEL D.M. GIUSTIZIA 110/2023

Conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate

Indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto

Parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio

I REQUISITI DEL D.M. GIUSTIZIA 110/2023

Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, utilizzando preferibilmente caratteri di dimensioni di 12 punti, con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Non sono consentite note, salvo per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione

50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio

LA CHIAREZZA E LA SINTETICITÀ DEGLI ATTI

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO NOCERA

In via principale - Violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 7, comma 5-bis del D. Lgs. n. 564/1992 – Onere della prova.

La previsione civilistica secondo cui l'onere della prova grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento, è stata di recente "rafforzata" dall'articolo 6 della Legge n. 130 del 2022, recante la cosiddetta "riforma del processo tributario" entrata in vigore il 16 settembre scorso, il quale ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 7 del D. Lgs. n. 546/1992 che prevede come *"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati"*.

Nell'atto oggetto di impugnazione l'Agenzia delle Entrate si è limitata a richiamare per *relationem* il documento redatto dalla Guardia di Finanza, il quale a sua volta vagheggia di *"ricorrenti campagne pubblicitarie per incrementare la clientela"* e dell'offerta di un *"servizio di navetta per gli ospiti della struttura ricettiva, così come dichiarato dalla parte all'avvio dell'attività ispettiva nonché pubblicizzato sulle diverse agenzie di viaggio online per la prenotazione di alloggi"*: se ne dovrebbe dedurre, e il condizionale è d'obbligo atteso il difetto di motivazione di cui si è detto nel motivo che precede, che dette asserite circostanze sarebbero sufficienti ad integrare l'organizzazione dei fattori produttivi richiesta affinché si possa qualificare un'attività d'impresa abituale.

Va ricordato, infatti, che l'organizzazione è il fattore produttivo più difficile da definire per la sua caratteristica immateriale. Per organizzazione si intende la combinazione efficiente dei fattori produttivi (capitale e lavoro) per massimizzare la produzione o il profitto d'impresa. Spetta all'imprenditore il compito di definire l'organizzazione dei fattori produttivi. La capacità organizzativa è l'abilità dell'imprenditore di combinare gli altri fattori produttivi, originari e derivati, nella migliore proporzione possibile. Dall'organizzazione dei fattori produttivi deriva il successo economico o meno dell'impresa sui mercati. La retribuzione economica dell'organizzazione è il profitto.

Tuttavia, la prima affermazione riguardo le asserite *"ricorrenti campagne pubblicitarie"* è completamente infondata: i verificatori, infatti, confondono la comparsa del *Bed and Breakfast* su un sito francese (cfr. allegato al Processo verbale di constatazione) con delle *"campagne pubblicitarie"*: queste ultime, a questo punto è necessario sottolinearlo, secondo i canoni delle moderne tecniche pubblicitarie sono *"una serie coordinata di messaggi pubblicitari che, veicolati attraverso uno o più media, mirano a raggiungere un obiettivo prefissato"*.



LA CHIAREZZA E LA SINTETICITÀ DEGLI ATTI

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO NOCERA



2.1 La previsione civilistica secondo cui l'onere della prova grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento, è stata di recente “rafforzata” dall’articolo 6 della Legge n. 130 del 2022, recante la cosiddetta “riforma del processo tributario” entrata in vigore il 16 settembre scorso, il quale ha introdotto il comma 5-*bis* all’articolo 7 del D. Lgs. n. 546/1992 che prevede come “*L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato*”.

2.2 Nell’atto oggetto di impugnazione l’Agenzia delle Entrate si è limitata a richiamare *per relationem* il documento redatto dalla Guardia di Finanza, il quale a sua volta vagheggia di “*ricorrenti campagne pubblicitarie per incrementare la clientela*” e dell’offerta di un “*servizio di navetta*”: se ne dovrebbe dedurre, e il condizionale è d’obbligo atteso il difetto di motivazione di cui si è detto nel motivo che precede, che dette asserite circostanze sarebbero sufficienti ad integrare l’organizzazione dei fattori produttivi richiesta affinché si possa qualificare un’attività d’impresa abituale.

LA «TESTIMONIANZA SCRITTA»

«La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione»



1

**MANCATA APPROVAZIONE
MODELLO DA PARTE DEL M.E.F.**

2

**MODULO DISPONIBILE E
UTILIZZABILE SUL SITO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

3

**NOTIFICAZIONE E DEPOSITI
TELEMATICI**